



Studio Mocarelli – Dottore Commercialista
Viale Verdi, 88/B
23807 Merate (LC)
Telefono: +39 039 5982029
Fax: +39 039 9908118

N.41

News per i Clienti dello studio

Del 09 dicembre 2021

Ai gentili clienti
Loro sedi

Contributo a fondo perduto "perequativo" per i soggetti titolari di partita IVA: firmato il decreto attuativo

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, è stato firmato il **decreto attuativo del contributo a fondo perduto "perequativo"** di cui all'**art. 1**, commi 16- 27 del DL 73/2021. Il contributo a fondo perduto con finalità perequative, si ricorda, **spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione** (o producono reddito agrario), **titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che: i) i ricavi/compensi 2019** (soggetti "solari") **non siano superiori a 10 milioni di euro; ii) vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una **percentuale definita con apposito decreto** del Ministro dell'Economia e delle finanze. Il decreto prevede che, per accedere al contributo, **il peggioramento** del risultato economico d'esercizio relativo al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30%** rispetto a quello relativo al periodo d'imposta **in corso al 31.12.2019**. Ai fini della determinazione del contributo, riconosciuto **per un massimo di 150.000,00 euro**, alla **suddetta differenza** (diminuita dei contributi a fondo perduto riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate) si applicano le seguenti percentuali: i) **30%**, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a 100.000,00 euro**; ii) **20%**, con ricavi/compensi **superiori a 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro**; iii) **15%**, con **ricavi/compensi superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro**; iv) **10%**, con ricavi/compensi **superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro**; iv) **5%**, con **ricavi/compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**. I soggetti interessati devono aver presentato il **modello Redditi 2021 entro il 30 settembre 2021**.

Premessa

1



www.studiomocarelli.it
info@studiomocarelli.it

Con il DM firmato il 12.11.2021 dal Ministro dell'Economia e delle finanze e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sono state emanate le **disposizioni attuative relative al contributo a fondo perduto "perequativo"** di cui all'art. 1 co. 16 - 27 del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis"), definendo in particolare:

- la percentuale **relativa al peggioramento del risultato economico** d'esercizio ai fini dell'accesso all'agevolazione;
- le percentuali relative alla **determinazione del contributo**.

Osserva

Il decreto è stato definito dopo aver raccolto i dati delle dichiarazioni dei redditi che i soggetti interessati dovevano presentare **entro lo scorso 30.9.2021**.

Soggetti beneficiari

Il contributo a fondo perduto con finalità perequative **spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione** (o producono reddito agrario), **titolari di partita IVA attiva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che:**

- **i ricavi/compensi 2019** (soggetti "solari") **non siano superiori a 10 milioni di euro;**
- vi sia **un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020** rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una **percentuale definita con apposito decreto** del Ministro dell'Economia e delle finanze.

Percentuale di peggioramento del risultato economico d'esercizio

Il decreto prevede che, per accedere al contributo, **il peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 deve essere almeno pari al 30%** rispetto al risultato economico d'esercizio **relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Determinazione del contributo

Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo, **la base di calcolo è data dalla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, diminuita dell'importo dei contributi a fondo perduto** eventualmente riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate secondo le specifiche disposizioni citate (art. 25 del DL 34/2020; artt. 59 e 60 del DL 104/2020, artt. 1, 1-bis e 1-ter del DL 137/2020; art. 2 del DL 172/2020; art. 1 del DL 41/2021; art. 1 co. 1-3 del DL 73/2021).

A tale ammontare si applicano quindi le seguenti percentuali:

→ **30%**, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a 100.000,00 euro;**

- **20%**, per i soggetti con ricavi/compensi **superiori a 100.000,00 e fino a 400.000,00 euro**;
- **15%**, per i soggetti con ricavi/compensi **superiori a 400.000,00 e fino a 1 milione di euro**;
- **10%**, per i soggetti con ricavi/compensi **superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro**;
- **5%**, per i soggetti con ricavi/compensi **superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro**.

Osserva

L'importo del contributo **non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro**.

Il decreto precisa che **non spetta alcun contributo se l'ammontare complessivo dei contributi già riconosciuti dall'Agenzia delle Entrate è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019**.

Adempimenti dichiarativi

Per ottenere il contributo a fondo perduto in esame, come anticipato, **i soggetti interessati devono aver presentato entro il 30.9.2021 la dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (modello REDDITI 2021)**.

Osserva

Il contributo **non spetta**:

- nel caso in cui **la dichiarazione relativa** al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 **sia presentata successivamente al suddetto termine**;
- nel caso in cui **la dichiarazione relativa** al periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 **non sia stata validamente presentata**.

Ai fini del rispetto dello stanziamento delle risorse previsto, **le eventuali dichiarazioni dei redditi integrative o correttive presentate oltre il termine del 30.9.2021**, relativamente ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020, **non rilevano ai fini della determinazione del contributo qualora dai dati in esse indicati derivi un importo del contributo maggiore rispetto a quello risultante dalle dichiarazioni trasmesse entro il 30.9.2021**.

Istanza per l'accesso al contributo

Per ottenere il contributo, **i soggetti interessati devono presentare un'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate**, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con un apposito provvedimento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti